

10-6-2021

ARPA Veneto Osservazioni al documento di ISPRA (MLG) del 14-5-2021

In generale, a nostro avviso, il documento inviato continua a non essere in linea con l'obiettivo iniziale che era stato concordato nel gruppo di lavoro: creare una linea guida, un indirizzo per la qualificazione degli operatori, non per la certificazione di figure professionali.

A questo fine abbiamo lavorato partecipando alla stesura di alcuni box, ritenendo che i requisiti riportati avessero lo scopo di "proporre" dei criteri da applicare all'interno delle nostre realtà (accreditate, non accreditate, certificate, non certificate). Invece "forse (?)" i box servivano ad abbozzare le prassi di riferimento (PdR), previste negli iter di certificazione del personale, da parte degli organismi esterni accreditati ISO 17024.

I biologi, i naturalisti ecc., che nelle agenzie svolgono il monitoraggio biologico sono personale che, disponendo di basi culturali adeguate, si specializza in queste attività attraverso formazione, studio, affiancamento, circuiti, prove di abilitazione, ecc., acquisendo competenza verificabile e verificata. È su questo personale che è necessario investire, favorendo nuove assunzioni e fornendo dei criteri di qualifica applicabili e percorribili, condivisi a livello nazionale, che non creino ostacoli all'attività. Perché dobbiamo pensare che sia necessario un organismo di certificazione (ISO 17024) che riconosca questa loro competenza? Perché nel testo vengono sminuite le esperienze di accreditamento ISO 17025 di alcune agenzie (pur sapendo che la competenza viene verificata e sottoposta a controlli rigorosi), mettendo invece in risalto un presunto valore aggiunto della certificazione ISO 17024 del personale delle Agenzie?

Parte Generale

L'Introduzione riporta in modo non corretto quanto esprime il DM 260/2010 e quindi arriva a concludere che per i metodi biologici la strada non è l'accreditamento ISO 17025, ma la certificazione del personale attraverso un percorso formativo specifico (ISO 17024).

In particolare il MLG a pag. 7 dice: "... Per assicurare che i dati chimici ed ecotossicologici prodotti dai laboratori siano affidabili e rappresentativi del corpo idrico, i laboratori coinvolti nelle attività di monitoraggio sono accreditati o operano in modo conforme a quanto richiesto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025; diversamente, per quanto riguarda i metodi biologici, l'attendibilità dei risultati è dovuta principalmente alla competenza personale dell'operatore che applica le procedure previste dal monitoraggio.

È quindi necessario definire una figura di "operatore esperto del monitoraggio biologico delle acque", che mantenga nel tempo le conoscenze e le capacità idonee per determinare i taxa e applicare i protocolli di campionamento previsti garantendo sempre un'adeguata qualità del dato biologico e della successiva classificazione dello stato di qualità ecologica dei corpi idrici.

La qualifica di operatore esperto del monitoraggio biologico delle acque deve avvenire tramite un percorso formativo specifico a cui deve seguire nel tempo un regolare aggiornamento e la verifica delle competenze.
..."

Ben diverso è quanto riportato nel DM 260/2010 che al punto A.3.10 dice: “ ... Per quanto riguarda i metodi sia di natura chimica che biologica, l'affidabilità e la precisione dei risultati devono essere assicurati dalle procedure di qualità interne ai laboratori che effettuano le attività di campionamento ed analisi. Per assicurare che i dati prodotti dai laboratori siano affidabili, rappresentativi ed assicurino una corretta valutazione dello stato dei corpi idrici, i laboratori coinvolti nelle attività di monitoraggio sono accreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla UNI CEN EN ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti: ...”

Nell'introduzione, inoltre, si dichiara che “La presente Linea Guida, definita in modo condiviso (!) all'interno del SNPA, sarà lo strumento idoneo ad assicurare in modo uniforme sul territorio Nazionale le competenze degli operatori, fattore determinante per garantire l'omogeneità e la qualità del dato biologico.”

Una Linea Guida in genere propone un indirizzo, può evidenziare i criteri che in modo generale vanno utilizzati per qualificare e mantenere la qualifica del personale. Invece questo MLG, se sarà approvato all'interno di SNPA, avvierà la strada per imporre un percorso obbligatorio di certificazione del personale, che si andrà a sommare all'accreditamento ISO 17025, in quelle agenzie che intenderanno proseguire su questa strada. determinando un cospicuo aumento di costi di gestione oppure aprendo ad esternalizzazione delle attività di monitoraggio biologico.

La legge 132/2016, che ha costituito il Sistema a rete per la protezione dell'Ambiente (SNPA), istituisce la rete dei laboratori accreditati che devono operare rispettando i LEPTA.

Il MLG in elaborazione viene definito come “sintesi di strategie condivise ed evoluzione degli approcci finora sviluppati stabilendo percorsi formativi comuni per tutti gli aspetti del biomonitoraggio delle acque superficiali”. È sicuramente ottimale avere percorsi formativi comuni per le agenzie, ma la via per realizzarli non necessariamente deve coincidere con un percorso di certificazione del personale, da parte di organismo riconosciuto ISO 17024.

L'introduzione poi conclude esprimendo chiaramente l'intento del MLG (ben diverso dagli obiettivi concordati inizialmente nel GdL): “ ... Questa Linea Guida può essere funzionale ad un ulteriore passaggio di certificazione da parte di un Organo Tecnico accreditato da Accredia in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. È infatti questa la norma che ad oggi garantisce la competenza del personale a cui le pubbliche amministrazioni danno giustamente sempre maggiore importanza.”

Anche l'accreditamento garantisce la competenza del personale. Infatti la ISO 17025, in tema di qualificazione del personale, precisa al punto 6.2.2 “ Il laboratorio deve documentare i requisiti di competenza per ogni funzione che influenza i risultati delle attività di laboratorio, compresi i requisiti di istruzione, qualifica, formazione, conoscenza tecnica, abilità ed esperienza” e al punto 6.2.3 “Il laboratorio deve assicurare che il personale abbia la competenza per eseguire le attività di laboratorio per le quali è responsabile e per valutare la significatività degli scostamenti.”.

I successivi capitoli del MLG, Scopo del documento, Termini e definizioni, Termini e definizioni, Normativa, Descrizione del processo sono allineati agli obiettivi già espressi nell'Introduzione, cioè sono propedeutici all'iter di certificazione del personale.

In relazione alla descrizione della norma UNI 17024 riportata a pagina 12 si vuole comunque segnalare che viene detto: “ Questa norma tecnica descrive i requisiti per la certificazione delle nuove professioni (L.4 del 2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate - GU Serie Generale n.22 del 26-01-2013),” . In realtà la norma ISO 17024 è una norma che fissa i requisiti che devono essere posseduti/rispettati dagli organismi che operano nella certificazione delle persone.

La legge 4 del 2013 all'art. 1 comma 2 dice “Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.” Pertanto se la strada della certificazione del personale si vorrà definire obbligatoria per le agenzie, i privati esterni iscritti, ad esempio all'ordine dei biologi, potranno esercitare senza nessun problema tanto più che “classificazione e biologia di animali e piante” è oggetto della professione.